

DIRETTIVA 1999/16/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di
stazionamento dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 77/540/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 77/540/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 77/540/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le

direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 77/540/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 77 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione⁽⁵⁾, nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione⁽⁷⁾;

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/540/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di luci di stazionamento conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati.»

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

- 2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Per ciascun tipo di luce di stazionamento omologato in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3.»

- 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.»

- 4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

- 5) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce di stazionamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato di luci di stazionamento,

per motivi concernenti i proiettori fendinebbia posteriori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/540/CEE, come modificata dalla presente

direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci di stazionamento, e di qualsiasi tipo di luce di stazionamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/540/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 77/540/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative alle luci di stazionamento in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di luci di stazionamento conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 77/540/CEE, purché tali luci:

- siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni di detta direttiva, vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento (ECE/ONU) n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 1 dell'allegato II, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 1° aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblica-

zione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di luce di stazionamento deve essere presentata dal fabbricante.
 - 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:
 - 1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste; se le luci di stazionamento sono idonee ad essere montate solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo.
2. ISCRIZIONI
 - 2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE devono recare:
 - 2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;
 - 2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;
 - 2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.
 - 2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.
 - 2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.
3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
 - 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
 - 3.3. A ciascun tipo di luce di stazionamento omologata viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 71/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luce di stazionamento.
 - 3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che la luce di stazionamento sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.
4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, le luci di stazionamento conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2. Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	IRL	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 77/540/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 00;

4.2.3. quando è emessa una luce di colore giallo ambra verso la parte anteriore e posteriore, sulla luce deve essere apposta una freccia per indicarne la direzione, orientata verso la parte anteriore del veicolo.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE di componente sono forniti nell'appendice 3.

4.5. Qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.5.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1)

4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2)

4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.6. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.7.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

4.7.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
- 6.2. Ogni luce di stazionamento deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche specificate nei paragrafi 6 e 9(*). Tuttavia, se si tratta di una luce di stazionamento selezionata a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso luminoso emesso (misurata con una lampada standard, come previsto al punto 8) (*) è limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80 % dei valori minimi specificati ai punti 7.1 e 7.2(*). Nelle stesse condizioni, i valori massimi prescritti possono essere superati del 20 %.
-

(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE in quanto componente di luci di stazionamento

(Direttiva 77/540/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.....

0.2. Tipo:

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:.....

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:.....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.....

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo:.....

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:.....

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:.....

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:.....

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):.....

- 1.4. Dati particolari
- 1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo:
- 1.4.2. Nel caso dei proiettori,
- 1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni:
- 1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra:
- 1.4.2.3. se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
- 1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione
- 1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria:
- 1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità:
- 1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica:
- 1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci:
-

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva .../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)
- 6. Luogo:

7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo “?” (ad es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE⁽¹⁾, modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) ...

1. Altre informazioni

- 1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce
 - 1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi):
 - 1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri)⁽²⁾:
 - 1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:
 - 1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no⁽¹⁾
- 1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:
 - 1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme⁽¹⁾:
 - 1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo⁽¹⁾:
 - 1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
 - 1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no⁽¹⁾

5. Osservazioni

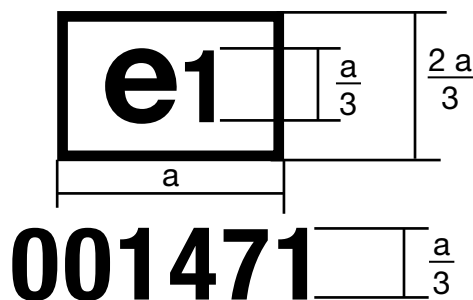
- 5.1. Disegni
 - 5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;
 - 5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;
 - 5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.
- 5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE):

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPIO DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

 $a \geq 5 \text{ mm}$ 

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce di stazionamento omologata in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (00) con il numero di omologazione di base 1471.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 2 e 6-9 e negli allegati 3-5 del regolamento n. 77 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
 - il regolamento nella versione originale (00)⁽¹⁾;
 - i supplementi 2 e 1 al regolamento n. 77, comprese le modifiche⁽²⁾;
 - il supplemento 3 al regolamento n. 77⁽³⁾;
 - il supplemento 4 al regolamento n. 77⁽⁴⁾;ad eccezione di quanto segue:
 - 1.1. dove si fa riferimento al “regolamento n. 48”, si deve intendere “direttiva 76/756/CEE”;
 - 1.2. dove si fa riferimento al “regolamento n. 37”, si deve intendere “allegato VII della direttiva 76/761/CEE”.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend. 1

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend. 2

⁽⁴⁾ TRANS/WP.29/530».